

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran

del 14 febbraio 2007

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 2 della legge del 22 marzo 2002¹ sugli embarghi (LEmb);
in esecuzione della risoluzione 1737 (2006)² del Consiglio di sicurezza delle
Nazioni Unite,

ordina:

Sezione 1: Misure coercitive

Art. 1 Divieto di fornire e di acquisire beni nel campo delle armi nucleari e
dei sistemi vettori

¹ Sono vietati la fornitura, la vendita e il transito di beni, comprese tecnologie e software, giusta l'allegato 1 destinati alla Repubblica Islamica dell'Iran.

² Sono vietati l'acquisizione di beni, comprese tecnologie e software, giusta l'allegato 2 in provenienza dalla Repubblica Islamica dell'Iran.

³ Sono vietati la fornitura di servizi di ogni genere, compresa l'assistenza finanziaria, i servizi di mediazione e la consulenza tecnica, nonché la concessione di mezzi finanziari e gli investimenti in relazione con la fornitura, la vendita, il transito, la fabbricazione o l'impiego di beni giusta il capoverso 1.

⁴ Il divieto giusta il capoverso 3 vale anche in relazione con i rimanenti beni che sono o possono essere utili, totalmente o in parte, alle attività della Repubblica Islamica dell'Iran nel campo dell'arricchimento di uranio, della ripresa della preparazione di combustibile nucleare, dell'acqua pesante e dello sviluppo di sistemi di vettori per armi nucleari.

⁵ La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) può garantire, procedendo giusta l'articolo 16 dell'ordinanza del 25 giugno 1997³ sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI), nonché in conformità alle decisioni del competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU, eventuali eccezioni ai divieti di cui ai capoversi 1, 3 e 4.

RS 946.231.143.6

¹ RS 946.231

² S/RES/1737 (2006); consultabile al seguente indirizzo Internet dell'ONU:
www.un.org/documents/scres.htm

³ RS 946.202.1

⁶ Sono fatte salve le disposizioni della legge del 13 dicembre 1996⁴ sul controllo dei beni a duplice impiego e della legge del 13 dicembre 1996⁵ sul materiale bellico.

Art. 2 Blocco degli averi e delle risorse economiche

¹ Sono bloccati gli averi e le risorse economiche di proprietà o sotto il controllo delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni menzionate nell'allegato 3.

² È vietato trasferire averi alle persone fisiche, alle imprese e alle organizzazioni che sottostanno al blocco, oppure mettere a loro disposizione, direttamente o indirettamente, averi e risorse economiche.

³ D'intesa con gli uffici competenti del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) e del Dipartimento federale delle finanze, nonché dopo previa notificazione al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e conformemente alle decisioni di questo Comitato o a tutela di interessi svizzeri, la SECO può eccezionalmente autorizzare prelievi da conti bloccati, trasferimenti di valori patrimoniali bloccati, nonché la liberazione delle risorse economiche bloccate.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza si intende per:

- a. *averi*: valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscizioni di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati azionari, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimoniali; crediti, diritti a compensazione, fideiussioni, cauzione a garanzia dell'esecuzione del contratto o altri impegni finanziari; accrediti, polizze di carico, cessione fiduciaria, documenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni;
- b. *blocco degli averi*: l'impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l'utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.
- c. *risorse economiche*: i valori patrimoniali di ogni genere, indipendentemente dal fatto che siano materiali o immateriali, mobili o immobili, in particolare gli immobili e i beni di lusso, fatti salvi gli averi di cui alla lettera a;
- d. *blocco delle risorse economiche*: l'impedimento dell'impiego di tali risorse per acquisire averi, merci o servizi, comprese la vendita, la locazione o la costituzione in pegno delle risorse medesime.

⁴ RS 946.202

⁵ RS 514.51

2. Sezione 2: Esecuzione e disposizioni penali

Art. 4 Controllo ed esecuzione

¹ La SECO sorveglia l'esecuzione delle misure coercitive di cui agli articoli 1 e 2. Notifica al competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU e all'Agenzia internazionale per l'energia atomica la fornitura di beni, compresi le tecnologie e i software, in conformità alla risoluzione 1737 (2006).

² Il DFAE informa il competente Comitato del Consiglio di sicurezza dell'ONU se persone fisiche giusta l'allegato 3 entrano in Svizzera o vi transitano.

³ L'Ufficio federale della Migrazione emana, giusta il capoverso 2, le necessarie istruzioni di esecuzione per gli organi di controllo di confine, per le rappresentanze all'estero e per gli altri uffici che all'estero sono autorizzati a rilasciare i visti.

⁴ Il controllo al confine è di competenza dell'Amministrazione federale delle dogane.

⁵ Su indicazione della SECO, le autorità competenti adottano i provvedimenti necessari al blocco delle risorse economiche, ad esempio la menzione nel registro fondiario di un divieto di disporre dei beni, oppure il pignoramento o la sigillatura di beni di lusso.

Art. 5 Obblighi di dichiarazione

¹ Le persone fisiche e le istituzioni che detengono o amministrano averi, oppure sono a conoscenza di risorse economiche presumibilmente rientranti nel campo d'applicazione del blocco di cui all'articolo 2 capoverso 1, lo dichiarano senza indugio alla SECO.

² Le dichiarazioni indicano i nomi dei beneficiari, l'oggetto e il valore degli averi e delle risorse economiche bloccati.

Art. 6 Disposizioni penali

¹ Chiunque viola gli articoli 1 o 2 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 9 LEmb.

² Chiunque viola l'articolo 5 della presente ordinanza è punito conformemente all'articolo 10 LEmb.

³ Le infrazioni di cui agli articoli 9 e 10 LEmb sono perseguite e giudicate dalla SECO; esso può ordinare sequestri o confische.

3. Sezione 5: Entrata in vigore

Art. 7

La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2007⁶.

14 febbraio 2007

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

⁶ La presente ordinanza è stata pubblicata in via straordinaria il 14 feb. 2007 (art. 7 cpv. 3 LPubl - RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1 cpv. 1)

Beni, compresi tecnologie e software, soggetti al divieto giusta l'articolo 1 capoverso 1

1. Beni giusta l'allegato 2, 1^a parte OBDI⁷. Sono esclusi i beni del numero di controllo delle esportazioni 0A001, sempre che siano destinati a reattori ad acqua leggera.
2. Materiali nucleari giusta l'articolo 1 dell'ordinanza del 10 dicembre 2004⁸ sull'energia nucleare (OENu). Fa eccezione l'uranio scarsamente arricchito in elementi combustibili approntati per reattori ad acqua leggera.
3. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota con un raggio d'azione di almeno 300 km, compreso un sottosistema completo.
4. Beni giusta l'allegato 2, 2^a parte OBDI del numero di controllo delle esportazioni codice 101-199.
5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota, giusta il numero 3, e quelli contemplati dall'allegato 2, 2^a parte OBDI, dall'allegato 3 OBDI e dall'allegato 1 dell'ordinanza del 25 febbraio 1998⁹ concernente il materiale bellico (OMB).

⁷ L'allegato 2 OBDI (RS **946.202.1**) è consultabile al seguente indirizzo internet della SECO: www.seco.admin.ch (>Temi>Economia esterna>Controllo alle esportazioni>Prodotti industriali>Basi giuridiche>Elenco dei beni).

⁸ RS **732.11**

⁹ RS **514.511**

Allegato 2
(art. 1 cpv. 2)

Beni, compresi tecnologie e software, soggetti al divieto giusta l'articolo 1 capoverso 2

1. Beni giusta l'allegato 2, 1^a parte OBDI¹⁰.
2. Materiale nucleare giusta l'articolo 1 OENu¹¹.
3. Sistemi completi di razzi e aeromobili senza pilota, compresi sottosistemi completi.
4. Beni giusta l'allegato 2, 2^a parte OBDI del numero di controllo delle esportazioni codice 101–199 e 201–299.
5. Tutti i beni rimanenti che possono essere impiegati in relazione con sistemi di razzi e con aeromobili senza pilota, giusta il numero 3, e quelli contemplati dall'allegato 2, 2^a parte OBDI, dall'allegato 3 OBDI e dall'allegato 1 OMB¹².

¹⁰ L'allegato 2 OBDI (RS **946.202.1**) è consultabile al seguente indirizzo Internet della SECO: www.seco.admin.ch (>Temi>Economia esterna>Controllo alle esportazioni>Prodotti industriali>Basi giuridiche>Elenco dei beni).

¹¹ RS **732.11**

¹² RS **514.511**

Allegato 3
(art. 2 cpv. 1)

Elenco delle persone fisiche, delle imprese e delle organizzazioni a cui sono destinati i provvedimenti di cui all'articolo 2

A. Imprese e organizzazioni coinvolte nel programma nucleare

Nome	Informazione per l'identificazione
1 Atomic Energy Organisation of Iran (AEOI)	
2 Mesbah Energy Company	provider for A40 research reactor Arak
3 Kala-Electric, aka Kalaye Electric	provider for PFEP Natanz
4 Pars Trash Company	involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports
5 Farayand Technique	involved in centrifuge programme, identified in IAEA reports
6 Defence Industries Organisation (DIO)	overarching MODAFL-controlled entity, some of whose subordinates have been involved in the centrifuge programme making components, and in the missile programme
7 7th of Tir	subordinate of DIO, widely recognized as being directly involved in the nuclear programme

B. Imprese e organizzazioni che partecipano al programma per missili balistici

Nome	Informazione per l'identificazione
1 Shahid Hemmat Industrial Group (SHIG)	subordinate entity of AIO
2 Shahid Bagheri Industrial Group (SBIG)	subordinate entity of AIO
3 Fajr Industrial Group	formerly Instrumentation Factory Plant, subordinate entity of AIO

C. Persone fisiche che partecipano al programma nucleare

	Cognome	Nome	Informazione per l'identificazione
1	Qannadi	Mohammad	AEOI Vice President for Research & Development
2	Asgarpour	Behman	Operational Manager (Arak)
3	Agha-Jani	Dawood	Head of the PFEP (Natanz)
4	Monajemi	Ehsan	Construction Project Manager (Natanz)
5	Mohammadi	Jafar	Technical Adviser to the AEOI (in charge of managing the production of valves for centrifuges)
6	Hajinia Leilabadi	Ali	Director General of Mesbah Energy Company
7	Nejad Nouri	Mohammad Mehdi	Lt Gen, Rector of Malek Ashtar University of Defence Technology (chemistry dept, affiliated to MODAFL, has conducted experiments on beryllium)

D. Persone fisiche che partecipano al programma per missili balistici

	Cognome	Nome	Informazione per l'identificazione
1	Salimi	Hosein	Gen, Commander of the Air Force, IRGC (Pasdaran)
2	Vahid Dastjerdi	Ahmad	Head of the AIO
3	Esmaeli	Reza-Gholi	Head of Trade & International Affairs Dept, AIO
4	Bahmanyar	Bahmanyar Morteza	Head of Finance & Budget Dept, AIO

E. Persone fisiche che partecipano al programma nucleare e al programma per razzi balistici

	Cognome	Nome	Informazione per l'identificazione
1	Rahim Safavi	Yahya	Maj Gen, Commander, IRGC (Pasdaran)

Abbreviazioni:

AEOI	Atomic Energy Organisation of Iran
AIO	Aerospace Industries Organisation
DIO	Defence Industries Organisation
IRGC	Islamic Revolutionary Guards Corps
MODAFL	Ministry of Defence and Armed Forces Logistics
PFEP	Pilot Fuel Enrichment Plant

